

REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

N. 05/2011

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE PER L’ANNO 2011.

L’anno duemilaundici, addì quattordici del mese di gennaio, alle ore 17.00, nella Sala Riunioni del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle di Susa” - Piazza San Francesco n. 4 -, regolarmente convocato, a norma dell’art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

		PRESENZA
Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	SI
Dott. Emanuele BELLAVIA	- VICE PRESIDENTE -	NO
Dott. Nicolò COPPOLA	- COMPONENTE -	SI

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna BLAIS, ai sensi dell’art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 28/A/2007 del 17/12/2007 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica, in quanto il precedente Regolamento si è andato rivelando non più rispondente all'evoluzione dei bisogni e al manifestarsi di nuove povertà, nonché alle nuove forme di sostegno al reddito, alla persona ed alla famiglia attuate in accordo di rete con altri enti e servizi, in particolare l'ASL 5 - Distretto Sanitario di Susa - e non più adeguato alle innovazioni introdotte dalla Legge 8/11/2000 n. 328 e dalla L.R. 8/1/2004 n. 1, relative alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

richiamata altresì la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9/A/2009 del 27/02/2009 con la quale è stato modificato, dopo poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, il Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica, approvato in data 17/12/2007, considerato che nel corso del primo anno (2008) di applicazione sono emerse alcune criticità e/o lacune, con conseguente necessità di apportare modifiche ed integrazioni;

considerato che l'affidamento familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 184 del 04/05/1983, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 149/2001 del 28/03/2001, è da considerarsi l'intervento privilegiato da porre in atto a favore di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo;

verificato che l'esperienza maturata in questo campo dal Servizio Socio-Assistenziale del Consorzio ha confermato come l'affidamento familiare comporti un impegno sempre più complesso sia da parte degli operatori che da parte delle famiglie affidatarie, a causa delle problematiche molto impegnative che devono essere affrontate per ridurre gli effetti negativi dell'assenza o della carenza della famiglia naturale;

dato atto che compete all'Ente gestore dei Servizi socio assistenziali di residenza dei minori affidati erogare alle famiglie affidatarie un contributo economico mensile quale concreto apporto e riconoscimento dell'impegno che queste si assumono sul piano educativo e della valenza sociale del loro intervento;

dato atto che con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 42/A/97 del 28/04/97 è stato approvato il "Regolamento per gli affidamenti familiari";

richiamata altresì la deliberazione dell'Assemblea del Con.I.S.A. "Valle di Susa" n. 12/A/99 del 08/03/99 con la quale è stato approvato un Progetto a favore delle persone anziane autosufficienti denominato "La promozione dell'affidamento dell'anziano e del buon vicinato" che prevede tra l'altro che il Consorzio eroghi un contributo economico alle famiglie affidatarie, quale concreto apporto e riconoscimento dell'impegno che queste si assumono, la cui entità deve essere stabilita annualmente;

richiamata la propria deliberazione n°50/2004 del 26/05/2004 con la quale sono state recepite le linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 79-11035 del 17/11/2003 in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori;

richiamata la propria deliberazione n. 6/2010 del 15/01/2010, con la quale sono state determinate, per l'anno 2010, le quote di affidamento familiare;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 37/A/2009 del 18/12/2009 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento sui criteri per l'erogazione di contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone non autosufficienti", che riguarda, tra l'altro, l'affidamento familiare di persone anziane non autosufficienti;

richiamata la propria deliberazione n. 23/2010 del 14/04/2010 avente ad oggetto "approvazione Protocollo d'Intesa tra i Distretti dell'ASL TO3 e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali ad essa afferenti finalizzato all'erogazione di contributi economici a sostegno della lungo assistenza domiciliare di persone non autosufficienti e di persone con disabilità con età inferiore a 65 anni", che riguarda tra l'altro l'affidamento familiare di persone disabili;

richiamati gli artt. dal 38 al 44 del Regolamento consortile del Servizio di Assistenza Economica da cui si evince, tra l'altro, che l'entità di tale contributo è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Con.I.S.A. "Valle di Susa";

dato atto che, anche in conformità alle indicazioni regionali in tal senso, la quota di affidamento familiare è stata uniformata fin dal 1995 all'importo corrispondente al Minimo Vitale determinato annualmente;

richiamata la propria deliberazione n. 4/2011 del 14/01/2011 con la quale il Minimo Vitale viene determinato, per l'anno in corso, in **€ 467,00** mensili;

dato atto che è prevista la maggiorazione di 1/3 della quota di affidamento, per un importo pari a **€ 623,00** mensili, nelle seguenti situazioni:

- minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età;
- minori in situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o per la persona affidataria;
- bambini nel primo anno di vita;
- adulti parzialmente autosufficienti;
- anziani parzialmente autosufficienti;

dato atto che nel caso di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto all'indennità o assegno di accompagnamento, il contributo mensile di base viene maggiorato del 100% (**€ 935,00** mensili per l'anno 2011) cui si somma l'Indennità o Assegno di Accompagnamento, dei quali beneficerà direttamente la famiglia affidataria;

ritenuto che la quota di affidamento "diurno" per minori, anche disabili, vada rapportata alla complessità e alla specificità dei progetti relativi a ciascun soggetto e non possa, di norma, superare l'80% della quota di affidamento residenziale;

vista la Legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

vista la L.R. 08/01/2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola regolarità tecnica da parte dei Responsabili dell'Area Territoriale e dell'Area Integrativa, in quanto non comporta impegno di spesa o minore entrata;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) di fissare la quota di affidamento familiare "residenziale" in misura pari al Minimo Vitale individuato per l'anno di riferimento, corrispondente a **€ 467,00** mensili per l'anno 2011;
- 2) di prevedere la maggiorazione di 1/3 della quota di affidamento, per un importo pari ad **€ 623,00** mensili, nelle seguenti situazioni:
 - minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età;
 - minori in situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o per la persona affidataria;
 - bambini nel primo anno di vita;
 - adulti parzialmente autosufficienti;
 - anziani parzialmente autosufficienti;
- 3) di corrispondere conseguentemente, per l'anno 2011, alle famiglie affidatarie i seguenti contributi mensili, rapportati alle diverse tipologie:

Minori e minori disabili

- **€ 467,00** mensili per l'affidamento "residenziale",
- **€ 623,00** mensili nei casi in cui sia prevista la maggiorazione;
- **€ 935,00** mensili nel caso di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto all'indennità o assegno di accompagnamento, dei quali beneficerà direttamente la famiglia affidataria;
- la quota mensile da erogarsi per l'affidamento "diurno" sarà determinata in base alla complessità e alla specificità del progetto relativo a ciascun soggetto e non potrà, di norma, superare l'80% delle quote di affidamento familiare residenziale;
- ai minori adottati che rientrano nelle tipologie espressamente previste dalla citata deliberazione n. 50/2004 del 26/05/2004 e recepite nell'art. 40 del nuovo Regolamento del Servizio di Assistenza Economica, si applicano le quote di affidamento familiare riferite alle caratteristiche del minore (età ed eventuale disabilità);

Adulti in difficoltà e anziani autosufficienti

Tipologia A): Affidamento familiare rivolto all'adulto o all'anziano non in grado di vivere presso il proprio domicilio per disagi di ordine abitativo, di salute, o legati all'autonomia:

- **€ 467,00** nel caso di affidamento in convivenza di adulti o anziani autosufficienti

Tipologia B): Affidamento familiare rivolto all'adulto o all'anziano che accoglie nella propria abitazione un nucleo familiare o una persona singola che ne garantisca il soddisfacimento dei bisogni affettivo-relazionali ed assistenziali:

- **€ 374,00** mensili nel caso di adulti o anziani autosufficienti (corrispondente all'80% della quota base);

Tipologia C): Affidamenti di supporto e di buon vicinato:

- da **€ 104,00** ad **€ 500,00** mensili in relazione all'impegno richiesto dalle condizioni della persona;

- 4) di richiamare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto:

- a) la propria deliberazione n. 50/2004 del 26/05/2004 con la quale sono state recepite le linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 79-11035 del 17/11/2003 in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori;
 - b) la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 37/A/2009 del 18/12/2009 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento sui criteri per l'erogazione di contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone non autosufficienti";
 - c) la propria deliberazione n. 23/2010 del 14/04/2010 avente ad oggetto "approvazione Protocollo d'Intesa tra i Distretti dell'ASL TO3 e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali ad essa afferenti finalizzato all'erogazione di contributi economici a sostegno della lungo assistenza domiciliare di persone non autosufficienti e di persone con disabilità con età inferiore a 65 anni";
- 5) di determinare, nel caso di affidamento del minore a parenti od a nuclei parentali tenuti agli alimenti (nonni e fratelli o sorelle), che la quota di affidamento venga corrisposta in misura da determinarsi in rapporto alla situazione reddituale della famiglia affidataria e comunque di importo, di norma, non superiore all'80% della quote di riferimento per le varie tipologie;
- 6) di determinare per gli orfani, sia minori che adulti disabili, che dalla quota di affidamento venga sottratto l'importo della pensione di reversibilità di cui gli stessi sono eventualmente titolari;
- 7) di prevedere l'erogazione della quota di affidamento familiare, anche oltre la maggiore età e fino al compimento del ventunesimo anno, a favore di adolescenti e di giovani già collocati in affidamento familiare in età minorile, in presenza di particolari situazioni di vita (ultimo anno di scuola superiore, prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia ecc.) valutate caso per caso dal Servizio sociale ed opportunamente motivate;
- 8) di dare atto che, nel caso di affidamento residenziale di minori, gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a contribuire alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, proporzionalmente al reddito di cui sono portatori (art. 46, comma 1, Regolamento Assistenza Economica) e sono comunque tenuti a versare al Consorzio almeno l'importo degli assegni familiari, se percepiti; nel caso di affidamenti residenziali di adulti, di adulti disabili o di anziani si applica la compartecipazione secondo le modalità previste dall'art. 46, comma 2, del Regolamento di Assistenza Economica;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
- 10) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente.

SUCCESSIVAMENTE

attesa la necessità di non ulteriormente procrastinare interventi socio-assistenziali urgenti e non più differibili;

visto l'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Avente ad oggetto: DETERMINAZIONE QUOTE PER L'AFFIDAMENTO
FAMILIARE PER L'ANNO 2011.**

N. 5/2011 DEL 14/01/2011

Pareri prescritti dalla normativa vigente

Parere di regolarità tecnica dell'atto:

FAVOREVOLE

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susa 14/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Liliana Silvestri Barbara Mauri Anna Blais

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmato

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall' art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (il relativo testo è disponibile presso la Sede Consortile - Ufficio Segreteria).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO